

**Allegato "A" al
Rep. n.14.918/9.926**

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E'costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata:

**"GRUPPO SPORTIVO PERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", enunciabile in breve anche
"G.S. PERO S.S.D. a R.L."**

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Comune di Pero (MI).

La società deve Istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

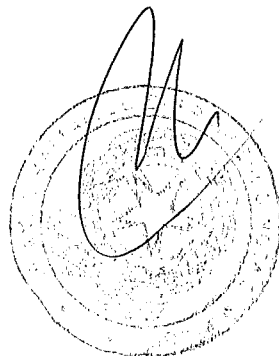
Articolo 3 - Oggetto

La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile ed ha per oggetto principale lo sviluppo e la promozione della pratica e della conoscenza di ogni attività sportiva, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare.

La società potrà anche promuovere corsi di addestramento; promuovere, organizzare e partecipare a gare sportive; effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative nazionali ed estere, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; svolgere attività assistenziale e sociale; realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l'aggiornamento tecnico sportivo.

Ai fini di quanto sopra rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi e ricreativi, anche polivalenti.

La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'introduzione, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.



La società potrà esercitare, in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento:

- l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive;
- l'attività di rivendita di materiale annesso e accessorio alle attività sportive sopra indicate;
- l'attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l'attività sportiva.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire.

La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Articolo 4 - Durata

Il termine di durata della società è fissata al 30 giugno 2080 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.

Articolo 6 - Quote sociali

6.1 Le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

6.2 Le quote sociali sono trasferibili e divisibili per successione a causa di morte.

Articolo 7 - Recesso

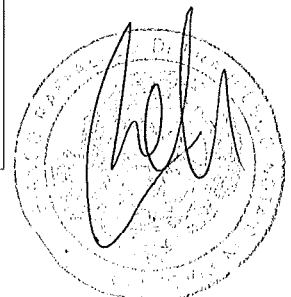
7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i. modifica della clausola di recesso.

Il socio potrà comunque esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante raccomandata a.r.

7.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata a.r..

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della



decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se l'esercizio della facoltà di recesso è conseguente a causa diversa dall'intervenuta approvazione di deliberazioni assembleari aventi gli oggetti di cui sopra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

7.3 L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese.

7.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 8 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni

9.1 Il socio che ha esercitato il recesso non ha diritto al rimborso della propria partecipazione.

9.2 In tal caso il valore della quota del socio receduto viene accantonato in una apposita riserva e il capitale ridotto proporzionalmente.

Qualora il capitale si riducesse al di sotto del limite legale l'assemblea delibererà un aumento gratuito mediante passaggio di detta riserva a capitale.

Articolo 10 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Articolo 11 - Nomina e cessazione dell'organo amministrativo

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri;
- c. da un minimo di due ad un massimo di sette amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente, l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina ovvero a tempo indeterminato e cioè fino a revoca o dimissioni.

11.4 L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della o delle federazioni cui la società aderisce dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva.

11.5 Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Articolo 12 - Sostituzione degli amministratori

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori, gli amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

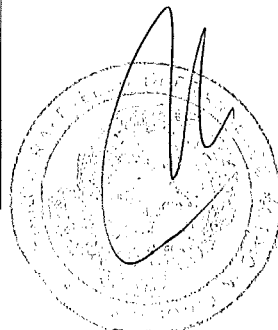
Articolo 14 - Opera degli Amministratori

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Eventuali compensi dovranno comunque essere deliberati dall'Assemblea.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio e dell'Amministratore Unico.



Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione generale della società.

In sede di nomina, tuttavia, possono essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2381, quinto e sesto comma c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 ultimo comma c.c.

Articolo 16 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno; la convocazione del Consiglio può essere richiesta dall'Amministratore Delegato e da un terzo dei Consiglieri in carica; la richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - Organo di controllo monocratico

Quando obbligatorio per legge, i soci nominano un sindaco iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

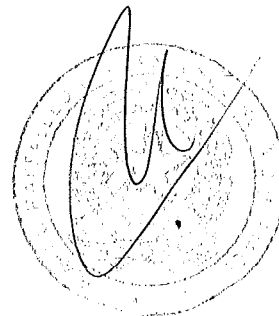
Al sindaco, purchè ricorrano i presupposti di legge, compete la revisione legale dei conti.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera sua durata in carica.

Quando la nomina del sindaco non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un sindaco o un revisore legale dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del sindaco o del revisore di cui al comma



quinto che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - Organo di controllo collegiale

Qualora per disposizioni di legge, o per volontà dell'Assemblea dei soci, la società dovesse avere un Collegio Sindacale, esso dovrà essere composto nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento della sua istituzione. Al momento della sua nomina, l'assemblea potrà stabilire che ad esso spetti inoltre il controllo contabile.

Articolo 20 - Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del Sindaco o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

Articolo 21 - Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

21.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

22.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto

to di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

22.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23 - Assemblea

23.1 Nel caso le decisioni abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

23.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

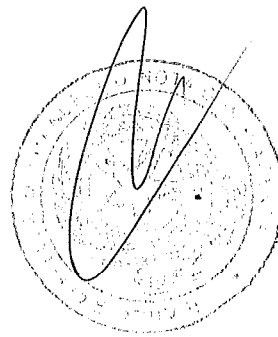
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Hanno diritto a intervenire all'assemblea i soci risultanti dal Registro delle Imprese. I soci che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, osservate le limitazioni di legge; ciascun intervenuto in assemblea non può, comunque, rappresentare più di due soci.

23.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 24 - Svolgimento dell'assemblea

24.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore



più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 28 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 25 - Verbale dell'assemblea

25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

25.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato l'entità del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Quorum costitutivi e deliberativi

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

26.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.3 Per introdurre modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.

26.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27 - Bilancio e Utili

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Al termine di ogni anno dovrà essere redatto, da parte dell'organo amministrativo, il bilancio, composto dal rendiconto economico-patrimoniale-finanziario e da tutti i documenti imposti dalla legge, che verrà sottoposto ed approvato da parte dell'assemblea secondo le tempistiche e le modalità imposte dalle leggi vigenti.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3. In ogni caso i proventi dell'attività, le riserve e il capitale non possono essere divisi tra i soci o gli associati, anche in forma indiretta.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile.

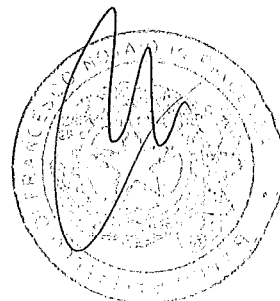
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a. per il decorso del termine;

b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,



all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per altre cause previste dalla legge.

28.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

In ogni caso l'intero patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto:

- a) al CONI;

- b) ad altre organizzazioni, società o associazioni, con finalità analoghe;

- c) a fini di pubblica utilità.

Articolo 29 - Controversie

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società è competente il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

Per tutto quello non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e leggi speciali.

Firmato: Andrea Badini - Mauro Gustavo Carrano - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi è Sigillo.